

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 (art. 5)

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse

[Testo coordinato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 199 del 25-8-2004 - Supplemento Ordinario n. 146]

Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in *Gazzetta Ufficiale*, parte I, n. 124 del 28 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Suppl. Ord. n. 131), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse».

AVVERTENZA:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 5.

Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, *((secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari))*, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. *((Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce*

il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.))

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
- 2-bis.⁽¹⁾ Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse ⁽²⁾, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Note:

- ⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'articolo 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168.
- ⁽²⁾ Termine prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 3, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 2007, n. 17.